



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 20 giugno 2014, n. 3.

Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 20 giugno 2014

Visto l'art. 29, comma 1, lett. *c*), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di adottare un regolamento di disciplina delle modalità di istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali;

Visti gli artt. 9, comma 3, 11, comma 4, 29, comma 1, lett. *d*), 40 e 43 della medesima legge;

Considerata la necessità di provvedere a dettare norme necessarie ai fini della istituzione ed organizzazione delle Scuole forensi da parte degli Ordini circondariali;

ADOPTA
il seguente regolamento

Articolo 1 *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. *c*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di seguito anche "legge professionale"), le modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'Ordine circondariale.

2. Il presente regolamento detta una disciplina quadro della materia, la cui attuazione resta affidata all'autonomia organizzativa dei singoli Ordini circondariali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale e dal presente regolamento, al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l'accesso e della qualità dell'offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale forense.

Articolo 2 *Istituzione delle Scuole forensi*

1. Uno o più Ordini circondariali, con apposita convenzione, ed anche con la partecipazione delle Università, possono istituire – anche tramite Fondazioni e Associazioni all'uopo promosse e istituite dagli stessi, anche ai sensi dell'art. 40 della legge professionale – Scuole forensi per l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, nel rispetto del presente regolamento.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. Qualora le Scuole forensi siano istituite in convenzione tra più Ordini, i costi per il relativo funzionamento sono ripartiti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

3. La Scuola forense ha sede presso l'Ordine che l'ha istituita. Qualora la Scuola sia istituita in convenzione tra più Ordini, la sede è determinata di comune accordo in sede di stipula della convenzione.

Articolo 3

Competenze delle Scuole forensi

1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale.

Articolo 4

Finanziamento delle Scuole forensi

1. Le Scuole forensi sono dotate di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

2. L'Ordine circondariale provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi. Qualora la Scuola forense sia costituita in convenzione tra più Ordini, i costi di funzionamento della Scuola sono ripartiti sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione istitutiva.

3. L'Ordine può sostenere la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo.

5. Gli Ordini e le Scuole forensi promuovono la stipula di convenzioni con gli enti pubblici gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 5

Organi della Scuola forense

1. Sono organi della Scuola forense:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Comitato scientifico .

2. Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.

3. Se la Scuola è istituita in forma di Fondazione o Associazione, gli organi sono nominati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

4. Se la Scuola è costituita in convenzione tra più Ordini, gli organi della Scuola sono nominati secondo le modalità stabilite dalla convenzione istitutiva della Scuola.

5. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico.

6. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo, formula proposte ad esso e ne attua le deliberazioni.

7. I componenti del Comitato scientifico, nominati secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza.

Articolo 6

Organizzazione dei corsi e selezione dei docenti

1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei *curricula*, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

4. Le Scuole forensi possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 7

Coordinamento tra le Scuole forensi e ruolo della Scuola superiore dell'Avvocatura

1. La Scuola superiore dell'Avvocatura vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell'offerta formativa.
2. Ai fini di cui al comma precedente la Scuola superiore, d'intesa con il Consiglio nazionale forense, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi all'organizzazione ed ai contenuti delle attività formative, previa consultazione delle Scuole forensi.
3. La Scuola superiore promuove il coordinamento e, se necessario, l'accorpamento tra le Scuole forensi al fine di garantire l'adeguatezza dei requisiti organizzativi e dell'offerta formativa rispetto al modello delineato dalle linee guida di cui al comma 2.
4. La Scuola superiore organizza, con cadenza annuale, una Conferenza delle Scuole forensi dedicata ai temi della formazione, anche sotto il profilo della didattica e del metodo di insegnamento.

Articolo 8

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, le Scuole forensi già esistenti si adeguano, ove necessario, alle previsioni del medesimo.